RECENTI SVILUPPI IN TEMA DI USO DELLE LINGUE MINORITARIE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI*

di Monica Rosini**

SOMMARIO: 1. Alcune considerazioni preliminari sul diritto all'uso delle lingue minoritarie nei procedimenti giudiziari. – 2. L'art. 109 c.p.p. e la problematica individuazione delle minoranze linguistiche «riconosciute». – 3. Dalla soluzione definitoria offerta dalla legge 482 del 1999 al definitivo il riconoscimento del diritto all'uso processuale di tutte le lingue minoritarie storiche. – 4. Le garanzie linguistiche delle minoranze "superprotette" nell'interpretazione del giudice nazionale. – 5. La tutela delle minoranze nazionali nella prospettiva europea. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Alcune considerazioni preliminari sul diritto all'uso delle lingue minoritarie nei procedimenti giudiziari

Il presente contributo si propone non già di offrire una complessiva ricostruzione del diritto all'uso processuale della propria lingua madre da parte del cittadino alloglotta, ma di analizzarne i più recenti svolgimenti, alla luce di alcune significative pronunce del giudice italiano ed europeo, nonché delle nuove sfide con cui la tradizionale problematica della tutela delle comunità minoritarie autoctone è chiamata oggi a confrontarsi¹.

Le limitate ambizioni del contributo non consentono, tuttavia, di prescindere da alcune preliminari considerazioni volte a delimitare con sufficiente chiarezza il campo d'indagine. La problematica della lingua nei procedimenti giudiziari si è posta principalmente con riguardo al coinvolgimento nel processo penale di soggetti privi di una sufficiente conoscenza della lingua in cui il medesimo è tenuto a svolgersi. L'attenzione normativa, anche internazionale, si è, conseguentemente, appuntata sul riconoscimento del diritto di ogni accusato ad «essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa

^{*} Intervento al convegno su "Progetto PRIN 2010-11. La lingua come fattore di integrazione sociale e politica. Le Regioni a statuto speciale", Libera Università di Bolzano, 21-22 maggio 2015, in corso di pubblicazione in S. BARONCELLI (a cura di), La lingua come fattore di integrazione sociale e politica. Le Regioni a statuto speciale fra promozione e conservazione dei diritti linguistici, Giappichelli.

^{**} Ricercatrice a tempo determinato di diritto pubblico, Facoltà di Economia, Libera Università di Bolzano/Bozen

¹ Le nuove sfide sono legate ai crescenti flussi migratori e alle correlate esigenze di tutela delle c.d. nuove minoranze, solo parzialmente coincidenti con quelle evidenziate dalle vecchie. Per approfondimenti si rinvia a: R. MEDDA-WINDISCHER, *Nuove Minoranze. Immigrazione tra diversità culturale e coesione sociale*, Cedam, Padova, 2010. Il contesto è ulteriormente complicato dalla potenza omologante della lingua inglese. Recentemente sul tema: V. PIERGIGLI, *Le minoranze linguistiche storiche nell'ordinamento italiano: quale futuro di fronte alle politiche per l'immigrazione e l'internazionalizzazione?*, in *Federalismi.it*, 22 aprile 2015.

formulata a suo carico» e a «farsi assistere da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza». Questo è lo standard minimo di tutela offerto dall'art. 6, par. 3, lettere a) ed e) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)², implementato a livello nazionale dalla legge cost. n. 2/1999 di modifica dell'art. 111 Cost.³ e, più recentemente, a livello europeo, dalla direttiva 2010/64/UE⁴.

Tradizionalmente diversa la problematica del riconoscimento al cittadino, appartenente ad una minoranza linguistica e che presumibilmente conosce la lingua ufficiale del Paese⁵, del diritto all'uso della propria lingua materna nel compimento delle attività inerenti il processo.

Mentre la *ratio* del primo tipo di previsioni affonda le sue radici nell'esigenza di garantire un equo processo, anche all'accusato che sia sprovvisto di una sufficiente conoscenza della lingua impiegata nel foro competente; quella delle seconde non è riconducibile – quantomeno direttamente - alla tutela del diritto di difesa, ma è, per usare le parole della Corte costituzionale, «la conseguenza di una speciale protezione costituziona-

² La Commissione europea dei diritti umani ha più volte negato che gli appartenenti ad una minoranza linguistica nazionale possano richiedere l'assistenza di interpreti e lo svolgimento di determinati atti del processo nella lingua materna se non provano di non essere in grado di capire la lingua ufficiale: dec. 7 dicembre 1983 ric. 10210/83, *K. c. France*, in *Decisions and Reports*, vol. 35, p. 203; dec. 6 ottobre 1986 ric. 11261/84, *Bideault c. France*, ivi, vol. 48, p. 232. Nonché Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 14 gennaio 2003, ric. n. 26891/95, *Lagerblom c. Sweden*. Prospettiva analoga è stata adottata dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite in riferimento all'interpretazione dell'art. 14, par. 3, lett. a) e f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che, del resto, reca contenuti analoghi a quelli previsti dal citato art. 6 CEDU. Cfr. Comunication n. 219/1986 del 23 agosto 1990, *Dominique Guesdon c. France*, U.N. Doc. CCPR/C/39/D/219/1986(1990).

³ Il terzo comma del nuovo art. 111 Cost. ricalca i contenuti dell'art. 6, par. 3, lett. e) CEDU prescrivendo che nel processo penale la legge assicuri alla persona accusata di un reato l'assistenza di un interprete «se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo».

⁴ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, attuata con d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32. Più recentemente, è stata recepita, con d.lgs. 1 luglio 2014, n. 101 la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. In tema: E. LONGO, *Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale: profili di diritto costituzionale europeo*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2, 2015; M. GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, in F. RUGGIERI-T. RAFARACI-G. DI PAOLO-S. MARCOLINI-R. BELFIORE (a cura di), *Processo penale, lingua e Unione europea*, Cedam, Padova, 2013, p. 229.

⁵ Per quanto la Costituzione italiana non rechi alcuna previsione espressa in merito al carattere ufficiale della lingua italiana, la Corte costituzionale e la dottrina non hanno mancato di ricavare siffatto principio dalle disposizioni di alcuni statuti speciali (art. 99 statuto Trentino-Alto Adige e art. 38 statuto Valle d'Aosta) e dalla scelta della lingua utilizzata per la redazione del testo costituzionale. Cfr. sentt. 28/1982 e 159/2009. Il carattere ufficiale dell'italiano è, inoltre, proclamato in apertura della legge n. 482/1999. In tema: P. CARROZZA, voce *Lingue (uso delle)*, in *Noviss. Dig. It.*, App. IV, Utet, Torino, 1980, p. 976; P. CARETTI-A. CARDONE, *Ufficialità della lingua italiana e insegnamento universitario: le ragioni del diritto costituzionale contro gli eccessi dell'esterofilia linguistica*, in *Giur. cost.*, 2, 2013, pp. 1226-1227; A. CARDONE, *Tre questioni costituzionali in tema di ufficialità della lingua italiana e di insegnamento universitario*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2, 2015.

le, accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico e, pertanto, prescinde dalla circostanza concreta che l'appartenente alla minoranza stessa conosca o meno la lingua ufficiale»⁶. Anche se lo stesso giudice costituzionale non ha mancato di rilevare «un'indubbia interferenza di questa tutela con la garanzia costituzionale dei diritti inviolabili della difesa e, più precisamente, con il diritto a un regolare processo [...]. Interferenza, occorre sottolineare, e non coincidenza o sovrapposizione con la tutela comportata dal riconoscimento dei diritti della difesa...»⁷.

Il riconoscimento di questo secondo diritto costituisce una declinazione particolarmente incisiva del generale principio di tutela delle minoranze linguistiche, caratterizzato da una attuazione sicuramente travagliata.

Nel contesto italiano, per quanto ricompreso tra i principi costituzionali fondamentali (art. 6 Cost.)⁸ la sua implementazione è stata per oltre mezzo secolo affidata alle previsioni di alcuni statuti speciali e leggi regionali. In quello internazionale ha conosciuto un più tardivo riconoscimento⁹, stante la prevalenza negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale di una prospettiva di tipo soggettivo tesa ad esaltare come oggetto di tutela i singoli beneficiari. Solo in tempi più recenti il destinatario immediato delle misure di protezione è chiaramente diventato il patrimonio linguistico e culturale della minoranza¹⁰. Il riferimento è in particolare all'art. 9 della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992 che, tra l'altro, garantisce nei procedimenti penali (nonché civili ed amministrativi) che: le singoli giurisdizioni – su domanda di una delle parti – adottino la lingua minoritaria; l'accusato possa esprimersi nella sua lingua di origine; le prove scritte e orali, e le istanze non siano considerate irricevibili per il solo fatto di essere state formulate nella lingua etnica. Nella stessa prospettiva si colloca la di poco successiva Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995), che vincola gli Stati contraenti ad accordare alle persone appartenenti ad

⁶ Sent. n. 62/1992, punto 7 del *Considerato in diritto*. Nonché sentt. nn. 213/1998 e 418/1999. Più ampiamente sulla diversa *ratio* delle due forme di tutela: D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 133 ss.

⁷ Non si può in effetti negare che la tutela linguistica soddisfi anche le esigenze personali di difesa del cittadino alloglotta, che troverà indubbiamente più facile, naturale e spontaneo usare la sua lingua d'origine e non quella acquisita per via istituzionale. G. UBERTIS, *Tutela della minoranza di lingua tedesca in Trentino-Alto Adige e diritti soggettivi inviolabili nel procedimento penale*, in *Giur. cost.*, 1994, p. 3012 e D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., p. 137.

⁸ La natura di principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale è stata affermata in diverse occasioni dalla Corte costituzionale, anche alla luce del carattere integrativo e specificativo che l'art. 6 presenta nei confronti degli artt. 2 e 3 Cost. (sentt. n. 15 del 1996, n. 261 del 1995 e n. 768 del 1988).

⁹ O, più correttamente, riscoperta, dato che il tema della tutela delle minoranze aveva conquistato una rilevanza internazionale già dopo il primo conflitto mondiale: D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., p. 148

¹⁰ Un primo passo in siffatta direzione è rintracciabile nell'art. 27 del Patto internazionale per i diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale dell'ONU e ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, secondo il quale ogni persona appartenente a una minoranza linguistica non può essere privata del diritto di usare la lingua materna nell'ambito dell'area d'insediamento della propria comunità etnica.

una minoranza nazionale specifici diritti linguistici come quello di rendere possibile l'uso della lingua minoritaria nei rapporti con l'autorità giudiziaria (art. 10, comma 3)¹¹.

Le solide basi costituzionali e internazionali di siffatto diritto poco dicono sulle forme della sua concreta realizzazione, che si presentano complesse e declinabili secondo diversi modelli: dal processo bilingue che richiede la padronanza delle lingue coinvolte da parte di tutti, al processo monolingue condotto nella lingua maggioritaria con delle eccezioni a favore dell'appartenente al gruppo minoritario; dal processo monolingue a scelta nella lingua maggioritaria o minoritaria, al processo bilingue con traduttori o interpreti¹².

Molte sono le variabili che condizionano la realizzazione dei vari modelli (oppure la loro scelta nel caso concreto), quali la disponibilità di personale giudiziario bilingue, i costi, la durata del processo, la lingua utilizzata nel grado successivo ecc. E ancor più numerosi i problemi a cui occorre dare risposta nella definizione del modello, come l'individuazione dell'ambito territoriale, il regime delle nullità, la disciplina delle dichiarazioni spontanee dell'accusato, ma anche di quelle dell'avvocato e del difensore di ufficio, il linguaggio giuridico¹³.

La scelta dell'ordinamento italiano, com'è noto, non è stata in favore di un unico modello, ma di diversi modelli – a ben vedere quasi tutti quelli astrattamente configurabili -, prevedendo tutele di intensità diversa a seconda della minoranza linguistica coinvolta (storica o meno), dell'insediamento territoriale della medesima, nonché della natura – penale o civile – del processo. L'opzione per soluzioni differenziate corrisponde al carattere asistematico assunto, in generale, dalla tutela delle minoranze linguistiche nell'ordinamento italiano, riconducibile alle diverse vicende storiche, nonché alle pressioni che l'una o l'altra minoranza è riuscita di volta in volta ad esercitare¹⁴.

2. L'art. 109 c.p.p. e la problematica individuazione delle minoranze linguistiche «rico-nosciute»

Relativamente al processo penale, il modello di tutela è disegnato dall'art. 109 c.p.p. che al secondo comma riconosce, «davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta», al cittadino italiano che appartiene a questa minoranza il diritto, ad essere, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua, alla redazione del relativo

¹¹ Soltanto la Convenzione quadro è stata ratificata dall'Italia con legge 28 agosto 1997, n. 302.

¹² Si soffermano sul possibile spettro di soluzioni: F. PALERMO-J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Cedam, Padova, 2008, p. 175 ss.

¹³ Sul punto ancora: F. PALERMO, J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, cit., p. 175 ss.

¹⁴ Così A. PIZZORUSSO, *Art. 6*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali*, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 1975, p. 308. Parla di «regimi articolati e peculiari, dettati in relazione alle differenziate situazioni ambientali» la sent. n. 28/1982, punto 2 del *Considerato in diritto*.

verbale anche in tale lingua, nonché alla traduzione degli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. La disposizione fa salvi «gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali» e commina la sanzione della nullità in caso di inosservanza¹⁵.

La previsione si ispira al criterio di territorialità, in virtù del quale «i diritti di uso della lingua riconosciuti agli appartenenti a comunità linguistiche di minoranza valgono sì come diritti personali ma soltanto nei rapporti con le istituzioni aventi competenza sul territorio di insediamento delle comunità medesime»¹⁶. Il codice di rito configura, quindi, una tutela che non si proietta oltre i limiti territoriali di stanziamento della minoranza, escludendo che al di fuori di quel territorio gli appartenenti alla medesima ne possano beneficiare¹⁷.

L'operatività del diritto è altresì condizionata all'appartenenza del cittadino richiedente ad una minoranza linguistica «riconosciuta». L'art. 109 c.p.p. fa, quindi, proprio quell'approccio differenziato nei confronti delle minoranze, già emerso nei lavori dell'Assemblea costituente¹⁸ e poi confermato dalle vicissitudini applicative dell'art. 6 Cost., e opta per una soluzione di compromesso «tra la possibilità di estendere a tutte le minoranze stanziate sul territorio italiano il diritto di usare nel processo la loro lingua di appartenenza e la possibilità di indicare tassativamente i singoli gruppi beneficiari della norma»¹⁹.

L'apprezzabile intento di non gravare gli organi giudiziari dell'onere della identificazione delle minoranze linguistiche aventi diritto al trattamento di favore, affidandolo al previo intervento del legislatore²⁰, scontava tuttavia l'assenza di una consolidata nozione giuridica di minoranza linguistica e di canoni sicuri cui legare il suo riconoscimen-

¹⁵ La tutela è completata dalle previsioni dell'art. 26 disp. att. che impongono all'autorità giudiziaria, negli stessi casi dell'art. 109, comma 2, quando ciò serva ad assicurare l'effettività della difesa, di tener conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato, nell'individuare il difensore d'ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'art. 97, comma 4, c.p.p.

¹⁶ Sent. n. 406/1999, punto 3.1 del *Considerato in diritto*. L'impostazione territoriale è, com'è noto, quella generalmente accolta dall'ordinamento italiano, sia nella disciplina speciale recata dagli statuti delle regioni ad autonomia differenziata e dalle relative norme di attuazione, sia dalla legge n. 482/1999. Cfr. E. PALICI DI SUNI PRAT, voce *Minoranze*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. IX., Utet, Torino, 1994, p. 549.

¹⁷ Una limitata eccezione in favore di una declinazione delle garanzie previste dall'art. 109 c.p.p. secondo il criterio personale si verifica in caso di remissione del processo *ex* art. 48 c.p.p., considerato che davanti al giudice designato dalla Corte di Cassazione «*le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente*». Quindi, per quanto il giudice designato abbia una competenza territoriale non coincidente con quella di insediamento della minoranza linguistica riconosciuta, le parti alla medesima appartenenti conservano inalterati i diritti linguistici di cui risultavano titolari *ab origine*.

¹⁸ Il dibattito che nella seduta del 22 luglio 1947 portò all'approvazione di quello che sarebbe poi divenuto l'art. 6 Cost., operava per la prima volta un *discrimen* tra i numerosi gruppi minoritari presenti nel Paese. Per un approfondimento: V. PIERGIGLI, *Articolo* 6, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006, p. 157.

¹⁹ Così D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., p. 175 ss.

²⁰ Problema propedeutico è se tale normativa debba essere solo statale o possa provenire anche da fonte regionale. Nel secondo senso si esprimeva la relazione al progetto del 1978. Vedi *infra* par. 3.

to²¹. Tant'è che, fino all'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 («Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche») l'interpretazione dell'attributo «riconosciuta» e la conseguente qualificazione come tali delle singole minoranze sono ricadute esclusivamente sull'interprete. In particolare, è stato il giudice costituzionale a rintracciare i presupposti per elevare talune minoranze linguistiche al rango di «riconosciute», richiamandosi all'esistenza di specifichi obblighi internazionali, di norme di rango costituzionale, nonché di atti normativi statali e regionali variamente connessi agli impegni assunti dallo Stato italiano verso Stati esteri.

Vi sono state, quindi, ricondotte, senza particolari problemi, le minoranze di lingua tedesca dell'Alto Adige²² e francese della Valle d'Aosta, alla luce del fatto che i rispettivi statuti speciali (agli artt. 99 e 38) elevano le due lingue al rango della co-ufficialità, consacrandone nei rispettivi ambiti territoriali la sostanziale parificazione giuridica con la lingua italiana. Se in riferimento a queste minoranze il previsto regime di bilinguismo²³ consentiva già di approntare forme di tutela più garantiste di quella prevista dall'art. 109, comma 2, c.p.p., più travagliata si è dimostrata l'elevazione al rango di minoranza riconosciuta di quella slovena del Friuli-Venezia Giulia e l'estensione agli appartenenti alla medesima del diritto all'uso della propria lingua materna nel processo.

Lo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, com'è noto, non reca specifiche disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche residenti nella regione, limitandosi unicamente ad una previsione di carattere generale che riconosce «parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali» (art. 3). La previsione statutaria si inserisce, tuttavia, in un complesso quadro normativo, dominato dalle previsioni del Trattato stipulato a Osimo tra Italia e Jugoslavia nel 1975 e ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, che, richiamando lo "Statuto speciale" di Londra del 1954²⁴, riconosce alla minoranza slovena: la libertà di usare la propria lingua nei rapporti personali e ufficiali con le autorità giudiziarie della zona; il diritto di ricevere risposta nella stessa lingua da parte delle autorità (nelle espressioni, direttamente o con l'ausilio di un interprete; nella corrispondenza con la traduzione delle risposte); la facoltà di richiedere che le sentenze dei tribunali, riguardanti appartenenti alla comunità lin-

²¹ M.E. GENNUSA, *L'art. 6 Cost. e il ruolo del legislatore nella garanzia del diritto all'uso della lingua materna nel processo*, in *Le Regioni*, 2000, p. 410, nonché S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, Cedam, Padova, 2010, p. 227.

²² Espressamente in tal senso sent. Corte cost. n. 271/1994, per la quale la garanzia offerta dall'art. 109, comma 2, c.p.p. non può «non spettare - indipendentemente dai contenuti particolari della disciplina introdotta per il Trentino-Alto Adige con il d.P.R. n. 574 - anche ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano».

²³ Siffatto regime ha ricevuto formale consacrazione anche nel testo costituzionale, con la legge cost. 3/2001, che ha affiancato nell'art. 116 la denominazione rispettivamente in tedesco e francese a quella italiana dei due enti (Alto Adige/*Südtirol* e Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*).

²⁴ Il Memorandum d'intesa, sottoscritto il 5 ottobre 1954 tra Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Jugoslavia, conteneva ampie garanzie in tema di uso della lingua materna per le minoranze italiana e slovena. Al medesimo non è mai data piena ed completa esecuzione nell'ordinamento italiano.

guistica, siano accompagnate da una traduzione (art. 5).

Proprio prendendo le mosse da tale contesto normativo (parzialmente implementato dalla legislazione ordinaria e da provvedimenti amministrativi), la giurisprudenza costituzionale era giunta – ancor prima della riscrittura del codice di procedura penale - a riconoscere alla popolazione di lingua slovena del territorio di Trieste la natura di «minoranza riconosciuta» e, quindi, il diritto per gli appartenenti all'uso della lingua materna con le autorità giurisdizionali²⁵. Dieci anni più tardi, nell'affrontare nuovamente la problematica, il giudice costituzionale precisava che la qualificazione di «minoranza riconosciuta» si ricollega innanzitutto agli impegni assunti dallo Stato italiano sul piano internazionale, nonché a vari atti legislativi, nazionali e regionali, ai medesimi connessi (sent. n. 62/1992). In presenza di una minoranza riconosciuta, l'art. 6 Cost. rende azionabili per gli appartenenti il diritto all'uso della lingua materna, quando siano adottate apposite norme di attuazione o quando siano comunque presenti «istituti o strutture organizzative di generale applicazione che possono essere utilizzati» a tal fine²⁶.

Identiche conclusioni venivano ribadite dalla sentenza n. 15 del 1996, con cui la Corte rigettava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 c.p.c., prescrivente l'uso della lingua italiana nel processo civile. Secondo la ricostruzione interpretativa del giudice costituzionale, la disposizione censurata, pur riconoscendo l'italiano quale lingua ufficiale del processo, non impedisce agli sloveni, in quanto appartenenti ad una minoranza riconosciuta, di utilizzare nel processo la propria lingua, avvalendosi di interpreti e traduttori²⁷. Si è così riconosciuto alle norme costituzionali e statutarie una duplice natura: da un lato, di principi direttivi, richiedenti l'apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento che di strutture o istituzioni finalizzate alla loro concreta operatività; dall'altro, di eventuali norme di principio, quali l'art. 3 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, che non possono ridursi a mero auspicio di futuro intervento dell'autorità politico-amministrativa, in quanto dalle norme costituzionali in questione «deriva sempre e necessariamente l'obbligo di ricercare una "tutela minima", immediatamente operativa, sottratta alla vicenda politica e direttamente determinabile attraverso l'interpretazione costituzionale dell'ordinamento...»²⁸.

Soltanto in tempi più recenti, con la legge 23 febbraio 2001, n. 38²⁹, sono state introdotte specifiche norme di tutela linguistica per i cittadini italiani appartenenti alla minoranza slovena residente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, tra le quali il diritto

²⁵ Il riferimento è alla sent. n. 28/1982 che ha sancito l'incompatibilità con lo status di minoranza riconosciuta di «qualsiasi sanzione che colpisca l'uso della lingua materna da parte degli appartenenti alla minoranza stessa. È questa infatti l'operatività minima, che, in tema di trattamento delle minoranze linguistiche, deriva dal fatto ricognitivo di una singola minoranza». Cfr. E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 62 ss.

²⁶ Vista la legge n. 568/1967 sui traduttori e gli interpreti presso gli uffici giudiziari, la Corte riconosceva la facoltà per gli sloveni di usare la lingua materna di fronte all'autorità giudiziaria.

²⁷ La Corte riconosce anche la gratuità delle traduzioni, come condizione necessaria per l'attuazione dei diritti delle minoranze linguistiche nel processo.

²⁸ Punto 4 del *Considerato in diritto*.

²⁹ Recante Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali (art. 8). Questo implica il diritto di ricevere risposta in lingua slovena nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, con almeno la traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

Pur in assenza dell'*imprimatur* da parte della Corte costituzionale³⁰ la dottrina è sempre stata incline ad attribuire la qualifica di «minoranza linguistica riconosciuta» anche alla comunità ladina del Trentino-Alto Adige³¹, e cioè sia della provincia di Bolzano che di quella di Trento, in forza di alcune specifiche previsioni dello Statuto speciale (art. 102)³².

Le "altre" minoranze³³ – per quando numerose, demograficamente consistenti e di antico insediamento sul territorio nazionale - erano relegate al rango di minoranze "non" riconosciute e, pertanto, escluse da qualsiasi forma di tutela, ivi compresa quella prevista dall'art. 109 c.p.p. Certo, non si può negare che l'istituzione delle regioni ordinarie avesse determinato una valorizzazione più o meno intensa delle minoranze alloglotte residenti nei relativi territori³⁴, ma in nessun caso gli interventi approntanti erano stati in grado di realizzarne l'elevazione al rango di minoranze riconosciute.

3. Dalla soluzione definitoria offerta dalla legge 482 del 1999 al definitivo riconoscimento del diritto all'uso processuale di tutte le lingue minoritarie storiche

Solo con la legge 482/1999 si è proceduto ad una chiara e tassativa individuazione delle comunità linguistiche minoritarie destinatarie delle misure di tutela (art. 2), nonché alla previsione in loro favore di una nutrita serie di misure di protezione, la cui operatività è subordinata all'ulteriore opera di perimetrazione dell'ambito territoriale e sub-

³⁰ Anche se qualche indicazione in tal senso può trarsi dalla sentenza n. 233/1994: A. PIZZORUSSO, *La minoranza ladino-dolomitica come minoranza riconosciuta*, in *Giur. cost.*, 1994, p. 3005.

³¹ D. VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, in M. CHIAVARIO (a cura di), *Protagonisti e comprimari del processo penale*, Utet, Torino, 1995, p. 338.

³² E. LUPO, *Art. 109 – Lingua degli atti*, in M. CHIAVARIO (a cura di) *Commento del nuovo codice di procedura penale*, Utet, Torino, 1990, II, p. 30. L'art. 32 d.p.r. 574/1988 prevede il diritto del cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella Provincia di Bolzano di essere esaminato ed interrogato nei processi che ivi si svolgono «nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca» (co. 4). L'art. 1bis del d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592, infine, consente nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per le località ladine l'uso della medesima lingua.

³³ Ma anche le stesse ove insediate in altri territori, si pensi ad esempio – prima della legge 482/1999 - alla minoranza ladina residente nella provincia di Belluno.

³⁴ Nella prima stagione statutaria le regioni più sensibili al problema, in virtù della localizzazione nel relativo territorio di minoranze sprovviste di qualsiasi protezione, avevano enucleato tra le proprie previsioni programmatiche la valorizzazione e/o tutela delle medesime: art. 5, comma 2, St. Basilicata; art. 56 r) St. Calabria; art. 4, ult. comma, St. Molise; art. 7 St. Piemonte; art. 2 St. Veneto. In tema sia consentito di rinviare al nostro, *La tutela delle minoranze linguistiche nella seconda stagione statutaria*, in E. CATELANI, E. CHELI (a cura di), *I principi negli statuti regionali*, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 269 ss.

comunale da parte degli enti locali.

Tale operazione è stata realizzata ricorrendo alla denominazione di minoranze linguistiche "storiche", in luogo di quella più nota di «riconosciute», ma con ciò non pare che il legislatore abbia inteso riferirsi ad un concetto diverso. La diversa espressione si limita a sottolineare che il riconoscimento non è avvenuto sulla base di criteri astratti bensì sull'osservazione e la presa d'atto di quanto già storicamente conformato e che quindi può essere riconosciuto anche *ope legis*³⁵.

L'individuazione legislativa delle minoranze storiche operata dal citato art. 2 sembra risolvere ogni problema definitorio, elevando al rango di minoranze riconosciute tutte quelle ivi elencate («popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»). Questa coincidenza tra minoranze storiche e minoranze riconosciute non ha tuttavia avuto ricadute applicative, non essendosi ad oggi registrati casi di riconoscimento del diritto all'uso nel processo penale di "altre" lingue minoritarie (diverse cioè dalle richiamate minoranze delle regioni speciali)³⁶. E ciò nonostante la legge 482/1999 espressamente preveda per gli appartenenti alle comunità linguistiche tutelate il diritto all'uso della lingua minoritaria nel corso dei procedimenti devoluti alla competenza del giudice di pace e confermi il trattamento processuale previsto dall'art. 109, comma 2, c.p.p. (art. 9, co. 3).

La "realtà normativa" creata dalla legge del 1999 è rimasta, quindi, per molto tempo priva di riscontri pratici³⁷. Solo recentemente è intervenuto sulla questione il giudice di legittimità, con la sentenza Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2014, n. 51812, avente ad oggetto l'ordinanza con cui il Tribunale di Oristano aveva respinto l'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di un cittadino sardo che ne denunciava la violazione di legge per il mancato utilizzo nel relativo procedimento della lingua sarda, nella variante campidanese³⁸. La sentenza, pur non accogliendo il ricorso, reca una motivazione di estremo interesse.

Il giudice, smentendo le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata, precisa che «la lingua sarda non può considerarsi un mero dialetto, ma costituisce patrimonio di una minoranza linguistica riconosciuta»³⁹, stante la sua inclusione tra quelle individuate dalla legge 482/99. Conseguentemente, con particolare riguardo ai rapporti con l'autorità

³⁵ S. SAU, Le garanzie linguistiche nel processo penale, cit., p. 233.

³⁶ La circostanza non sorprende, considerato che molto spesso il cittadino appartenente ad un gruppo minoritario preferisce optare per l'uso processuale della lingua italiana rifiutando di esercitare il privilegio linguistico di cui è titolare. In tal senso: D. BONAMORE, *L'art. 109 nuovo c.p.p. e le "minoranze linguistiche riconosciute"*, in *Cass. pen.*, 1992, II, p. 1917 e D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., p. 124.

³⁷ Auspicava da tempo che a questa realtà normativa fosse data attuazione: D. BONAMORE, *Lingue minoritarie, lingue nazionali, lingue ufficiali nella legge 482/1999*, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 52.

³⁸ Per approfondimenti sulle varianti della lingua sarda si rinvia al contributo di A. Mongili in questo volume.

³⁹ Sulla complessa distinzione tra lingua e dialetto: F. Toso, *Le minoranze linguistiche in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 19 ss.

giudiziaria trova applicazione la previsione recata dall'art. 9, co. 3, per cui «nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale».

Il quadro legislativo e costituzionale, esattamente ricostruito nella sentenza, induce a ritenere sussistente il «principio avente portata interpretativa di carattere necessariamente generale, secondo cui il cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta, nell'ambito di ogni procedimento pubblico, cui lo stesso sia interessato (sia esso di natura amministrativa o giudiziaria, penale o civile), ha diritto di essere interrogato o esaminato nella madrelingua e di veder redigere in tale lingua il relativo verbale». Ha altresì diritto di riceve tradotti nella predetta lingua, a pena di nullità, gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla corrispondente richiesta dallo stesso avanzata all'autorità investita del procedimento.

Trova, quindi, accoglimento nella sentenza una interpretazione particolarmente ampia del diritto del cittadino alloglotta all'uso della propria lingua materna, dal momento che la facoltà di essere esaminato o interrogato in tale lingua, alla relativa verbalizzazione, nonché alla traduzione degli atti del procedimento a lui indirizzati trovano generale applicazione, a prescindere dalla natura del procedimento in cui il richiedente è coinvolto. Di qui la sua possibile attivazione anche nei procedimenti di natura amministrativa e in quelli giudiziari civili.

La sentenza si pone, inoltre, il non secondario problema dell'ambito territoriale di applicazione della tutela, affermandone la coincidenza con quello individuato attraverso il complesso procedimento amministrativo previsto dall'art. 3 della legge 482/99 e destinato a concludersi con un provvedimento del consiglio provinciale territorialmente competente. In particolare, detto consiglio, su richiesta «di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni», provvede a delimitare detto ambito territoriale, «sentiti i comuni interessati». Nel caso non si realizzi nessuna delle predette condizioni, e tuttavia sul territorio comunale insista una minoranza linguistica storica, il procedimento amministrativo inizia «qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali». Quando, infine, le minoranze linguistiche si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, «esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere».

Al fine di rivendicare il diritto all'applicazione delle disposizioni dettate a tutela delle minoranze linguistiche storiche - ivi comprese quelle relative all'uso della propria lingua materna nel processo - il richiedente è tenuto a fornire la prova della formale inclusione del territorio in cui il medesimo risiede tra quelli espressamente individuati nei provvedimenti amministrativi provinciali o comunali. Nel processo tale prova deve essere fornita mediante l'allegazione in giudizio del corrispondente provvedimento, «attesa l'estraneità di quest'ultimo (destinato alla realizzazione di interessi d'indole particolare e concreta) all'ambito degli atti a valenza normativa (generale e astratta), la cui co-

noscenza deve ritenersi presunta dal giudice, in forza dal generale principio *iura novit* curia» 40.

E proprio a cagione della mancata produzione in giudizio da parte del ricorrente della delibera del 2 febbraio 2001 con cui il consiglio provinciale di Oristano ha incluso il comune di Terralba nell'ambito territoriale interessato dalle prerogative di tutela di cui alla legge n. 482/1999, la Suprema Corte non ha riconosciuto il diritto del medesimo all'uso nel processo della propria lingua materna.

Al di là dell'esito negativo, la sentenza presenta diversi profili di interesse.

In primis, ha il merito di riconoscere espressamente tra i beneficiari del diritto all'uso della lingua materna nel processo, gli appartenenti a gruppi alloglotti diversi da quelli delle regioni speciali, confermando quella coincidenza tra minoranze riconosciute ex art. 109 c.p.p. e minoranze linguistiche storiche ex art. 2 legge 482/99 fino ad oggi confinata alla mera interpretazione dottrinale. Restano escluse dalla tutela le minoranze linguistiche non storiche, uno status di minorità cui peraltro non può porre rimedio il legislatore regionale, ma solo quello statale, come non ha mancato di rilevare la più recente giurisprudenza costituzionale⁴¹.

In secundis, la pronuncia conferma il principio della delimitazione territoriale della tutela, riconoscendo il diritto all'uso della propria lingua minoritaria allorquando il richiedente sia residente in un territorio formalmente riconosciuto come di insediamento della minoranza linguistica storica a cui invoca l'appartenenza. La pronuncia nulla dice in merito alle autorità giudiziarie davanti alle quali il diritto ex art. 109 c.p.p. sia azionabile, ma non pare ci possano essere dubbi in proposito, riferendosi la norma processual-penalistica invocata all' «autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello» sul territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta.

In tertiis, la pronuncia esplicita le condizioni per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 109 c.p.p., individuandole non solo nella richiesta dell'interessato, ma anche nella prova dell'inclusione del territorio in cui risiede tra quelli formalmente riconosciuti come di stanziamento della minoranza a cui si riconosce appartenente. Processualmente ciò si traduce per il richiedente nell'onere di produzione in giudizio del provvedimento provinciale o comunale adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 482/1999.

Pur nella rigorosa delimitazione soggettiva e territoriale, è evidente che la piena realizzazione del diritto in questione dipenda in concreto dalla presenza di idonee condizioni organizzative. Come non si è mancato di osservare, il secondo comma dell'art.

⁴⁰ L. Kalb, *Processo in lingua sarda: per l'operatività della tutela linguistica il richiedente è tenuto all'onere di allegazione,* in *Giur. it.* 2015, p. 480.

⁴¹ Il riferimento è alla sent. n. 170/2010 che conferma in capo al legislatore statale il potere di individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare. Per un commento della sentenza: P.L. GETI, Federalismo linguistico, tutela delle minoranze ed unità nazionale: Un nemis a l'é tròp e sent amis a basto nen, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010 e G. DELLEDONNE, La Corte costituzionale si pronuncia sulla «lingua piemontese»: fra tutela delle minoranze linguistiche e incerti limiti di un «costituzionalismo regionale», in Le Regioni, 2011, p. 718.

109 c.p.p. contrappone al diritto del cittadino alloglotta il dovere dell'autorità giudiziaria di conoscere adeguatamente la lingua diversa o comunque di predisporre tutte le misure idonee a rendere facilmente adoperabile in udienza la lingua diversa⁴². Il pieno soddisfacimento del diritto all'uso della propria lingua minoritaria nel processo è, quindi, subordinato ad un intervento "positivo" di predisposizione di adeguate strutture e/o misure organizzative. Queste ultime - *nel* caso del sardo (ma anche di tutte le altre lingue minoritarie che non godono di più ampie forme di tutela) - difficilmente potranno tradursi, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, nella presenza di personale giudiziario bilingue⁴³, ma daranno luogo all'intervento nel procedimento di interpreti e traduttori. Dei relativi costi addizionali sarà indubbiamente chiamato a farsi carico lo Stato, dal momento che una diversa soluzione, con imputazione, anche parziale, dei medesimi al richiedente si risolverebbe in un inammissibile pregiudizio di diritti inviolabili e principi fondamentali⁴⁴.

4. Le garanzie linguistiche delle minoranze "superprotette" nell'interpretazione del giudice nazionale

L'art. 109 c.p.p., oltre a consacrare questo modello che potremo definire quale «processo monolingue condotto nella lingua maggioritaria con delle eccezioni a favore dell'appartenente al gruppo minoritario»⁴⁵, fa salvi «*gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali*», consentendo, quindi, al cittadino appartenente a determinate minoranze linguistiche di godere di forme di tutela più ampie ed articolate.

Le normative speciali che vengono immediatamente in rilievo sono quelle recate da alcuni statuti speciali (e dalle relative norme di attuazione), che si connotano per la previsione di modelli diversi da quello codicistico. Così l'art. 38 St. Valle d'Aosta, prevedendo la parificazione tra le due lingue - italiana e francese - anche nella redazione degli atti pubblici, con l'unica eccezione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, si tradu-

⁴³ Sul punto, in riferimento al personale giudiziario della Provincia autonoma di Bolzano, si veda *infra* par. 4.

⁴² D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., p. 131.

par. 4.

44 In tal senso, espressamente, la sentenza Corte cost. n. 15/1996, che al punto 7 del *Considerato in diritto*, conclude per la «necessaria gratuità» del diritto in questione: «la gratuità – tanto per chi utilizza la lingua minoritaria, quanto per chi usa la lingua ufficiale – è da ritenersi condizione necessaria dell'attuazione dei diritti delle minoranze linguistiche nel processo (...). Se così non fosse, non solo si renderebbe oneroso l'esercizio dei diritti di azione e di difesa in giudizio del cittadino appartenente alla minoranza linguistica, con violazione del principio di parità rispetto ai cittadini di lingua italiana..., ma anche si renderebbe la posizione della parte di lingua italiana in giudizio con una controparte appartenente alla comunità linguistica irragionevolmente deteriore rispetto al caso normale di giudizio tra parti utilizzanti tutte la lingua ufficiale. Per questo motivo, i diritti in questione appartengono alla categoria di quelli che costano alla collettività». M.E. GENNUSA, *L'art. 6 Cost. e il ruolo del legislatore nella garanzia del diritto all'uso della lingua materna nel processo*, cit., p. 415.

⁴⁵ Cfr. F. PALERMO-J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, cit., p. 175.

ce (o quantomeno sarebbe potenzialmente in grado di tradursi) nelle dinamiche processuali nel libero uso della lingua minoritaria nel compimento di tutti gli atti processuali diversi da quelli posti in essere dal giudice. La conseguenza dovrebbe essere un uso processuale promiscuo dei due idiomi secondo la più fedele rappresentazione del principio del bilinguismo assoluto o totale, verosimilmente esteso a tutti gli organi giudiziari aventi competenza sul territorio regionale⁴⁶.

Il quadro normativo richiederebbe il sostegno di condizioni organizzative, in particolare la presenza di personale giudiziario bilingue, in grado di assicurarne la piena realizzazione. In realtà, ove si sposti l'attenzione sui profili organizzativi e sulla prassi degli uffici giudiziari è facile constatare come si tratti di una forma di tutela priva di riscontri attuativi, considerato l'incontestato uso della lingua italiana nel compimento degli atti giudiziari, accompagnato dalla mancata previsione dell'obbligo del bilinguismo per il personale giudiziario. L'unica eccezione dal punto di vista organizzativo è, invero, prevista in riferimento ai giudici di pace, nonché ai cancellieri, uscieri e addetti al relativo ufficio ai quali è richiesta la conoscenza della lingua francese⁴⁷. Quest'ultima previsione non muta tuttavia l'impressione che l'uso nel processo della lingua italiana rappresenti una prassi non contestata, come pare confermare l'assenza di qualsiasi contenzioso o rivendicazione da parte dei cittadini alloglotti all'uso della lingua francese.

Di fatto, la sola legislazione speciale articolata in modo da predisporre una tutela più vasta ed incisiva di quella codicistica, è quella dettata in favore della minoranza tedesca dell'Alto Adige/Südtirol. Ed è anche l'unica in grado di sostituirla *in toto*⁴⁸. Il riferimento è agli artt. 99 e 100 dello Statuto di autonomia che disciplinando l'uso della propria lingua per la popolazione di lingua tedesca e ladina, prevedono che «*i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale...». Siffatte previsioni trovano ampio e specifico svolgimento nelle norme di attuazione, contenute nel d.p.r 15 luglio 1988, n. 574 (recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari", successivamente modificato dal d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, dal d.lgs. 7 luglio 2005, n. 124 e in ultimo dal d.lgs. 4 novembre 2015, n. 186⁴⁹). Senza ripercorrerne tutte le previsioni⁵⁰, il modello*

⁴⁶ Questa la ricostruzione di S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, cit., p. 271 e L. ERVO-C. RASIA, *Legal Bilingualisation and Factual Multilingualisation: a comparative study of the protection of linguistic minorities in civil proceedings between Finland and Italy*, in *Internationale Journal of Law, Language & Discourse*, 2, 2014, p. 76. *Contra D. VIGONI*, *Minoranze, stranieri e processo penale*, cit., p. 370.

⁴⁷ Art. 41 legge 21 novembre 1991, n. 374.

⁴⁸ Sulla possibilità per la previsione dell'art. 109 c.p.p. di integrare quelle speciali previste per la minoranza germanofona dell'Alto Adige/*Südtirol* si veda sent. Corte cost. n. 271/1994.

⁴⁹ Quest'ultima novella ha determinato anche una parziale modifica del titolo. Sulla vicenda: vedi *infra*. In generale, sul complesso *iter* formativo della norma e sui tempi di attuazione si rinvia: A. LAMPIS,

prevalente è quello del processo monolingue in una delle due lingue ufficiali (italiano o tedesco), pur non essendo esclusa la possibilità che si proceda secondo il diverso modello del processo bilingue⁵¹. Si tratta della declinazione anche in ambito processuale (non solo penale, ma anche civile ed amministrativo) del principio del separatismo linguistico, ovvero dell'uso disgiunto della lingua italiana e di quella tedesca nei rapporti con gli pubblici uffici, rimettendo all'interessato la scelta di usare l'uno o l'altro idioma⁵². Ciò comporta la preferenza per un processo monolingue - italiano o tedesco - , davanti a tutti gli organi giudiziari di primo e secondo grado con competenza sul territorio della provincia di Bolzano⁵³.

Al fine di realizzare concretamente il principio di parificazione linguistica si impone agli organi giudiziari e ai relativi uffici l'obbligo di predisporre o adeguare le strutture organizzative (art. 3) e di servirsi nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati, della lingua usata dal richiedente (artt. 7 e 13).

Rispetto a questo modello di tutela ci limitiamo a segnalare alcune recenti pronunce del giudice di legittimità accomunate nella difesa del carattere territoriale dello stesso. Basti pensare alla sentenza Cass. pen, sez. V., 17 gennaio 2014, n. 6662 che ha confermato il diritto all'uso della lingua materna esclusivamente nei rapporti con gli organi giudiziari di primo o secondo grado situati nella provincia di Bolzano (o ivi competenti), ritenendo inammissibili i motivi del ricorso per cassazione redatti in parte in lingua tedesca, limitandosi i medesimi a riportare il contenuto di atti probatori stilati nella suddetta lingua senza produrre anche la traduzione in lingua italiana (peraltro contestualmente effettuata ai sensi delle disposizioni del d.p.r.). Le garanzie linguistiche previste per la minoranza germanofona non si applicano quindi al ricorso per cassazione, anche alla luce del fatto che il medesimo si realizza senza la partecipazione personale dell'imputato e, quindi, con gestione puramente "tecnica" della difesa da parte del difensore.

Parimenti si registra la tendenza giurisprudenziale a circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione del diritto all'uso della propria lingua madre nel processo, ai soli citta-

Uso della lingua tedesca e della lingua ladina, in AA.VV., Commentario delle norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia, Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Trento, 1995, p. 209 ss.

⁵⁰ Per le quali si rinvia al contributo di F. PALERMO-J. WOELK, *Il diritto all'uso della lingua nei confronti dell'amministrazione e nei procedimenti giudiziari*, in J. MARKO-S. ORTINO-F. PALERMO (a cura di), *L'ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano*, Cedam, Padova, 2001, p. 717 ss. e S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, cit., p. 255 ss.

⁵¹ Artt. 18 e 20, co. 3.

⁵² C. RASIA, Palinodìa all'uso della lingua italiana nel processo civile tra cittadinanza europea e tutela delle minoranze linguistiche, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, p. 1597.

⁵³ Quindi a quelli con sede in provincia di Bolzano e a parte della struttura giudiziaria in provincia di Trento. Si tratta di una parte ormai minimale, a seguito dell'istituzione a Bolzano della sezione autonoma della Corte d'appello e del Tribunale per i minorenni, avvenuta nel 1996 in base alla legge 17 ottobre 1991, n. 335. Nell'elenco dovrebbe essere compreso anche il Tribunale militare di Verona, avente giurisdizione sul territorio altoatesino, ma la Corte costituzionale ha negato l'applicazione davanti al medesimo delle garanzie linguistiche previste dalle norme di attuazione (sent. n. 213/1998).

dini alloglotti residenti nel luogo di insediamento. In tal senso può citarsi la sentenza Cass., civ., sez. II, 22 novembre 2012, n. 20715⁵⁴, che limita ai soli «cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano» la facoltà di usare la stessa nei rapporti con gli uffici giudiziari, ritendendo che la finalità di tutelare una minoranza linguistica di quel territorio precluda l'estensione del principio del bilinguismo del procedimento civile a soggetti diversi. Pertanto, nel caso oggetto del giudizio, l'attrice, cittadina germanica non residente in Alto Adige, avrebbe dovuto attenersi alla regola processuale generale dettata dall'art. 122 c.p.c. e utilizzare la lingua italiana⁵⁵.

Al contempo la sentenza non poteva non fare i conti con il principio di volontarietà dell'adesione ad un gruppo linguistico⁵⁶, ammettendo che la nullità sarebbe stata sanata, per raggiungimento dello scopo da parte dell'atto che ne era affetta, nell'ipotesi di adesione all'uso della lingua tedesca da parte del convenuto, cittadino italiano altoatesino «poco o punto rileva se di lingua tedesca o meno». La tutela per quanto in linea di principio finalizzata alla conservazione del patrimonio culturale del gruppo linguistico tedesco, si estende anche ai cittadini, che, pur non appartenendo al gruppo linguistico tedesco, sono comunque residenti nella provincia di Bolzano e decidano di avvalersene⁵⁷.

Nel delimitare l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di tutela, la pronuncia omette – sorprendentemente – di coordinarsi e riferirsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, che con la nota sentenza *Bickel e Franz*⁵⁸ aveva affermato che il diritto riconosciuto da una normativa nazionale di ottenere che un procedimento penale si svolga in una lingua diversa dalla lingua principale dello Stato interessato rientra nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione, il quale impone di garantire il medesimo diritto ai cittadini degli Stati membri, che circolano e soggiornano in detto territorio⁵⁹.

⁵⁴ Il testo è pubblicato in *Giur. it,* 5, 2013, p. 1143, con nota di A. Reinstadler.

⁵⁵ La sentenza dichiarava, quindi, nulli – per violazione delle norme sull'uso della lingua processuale in Alto Adige e, per l'effetto, per violazione dell'art. 122 c.p.c. – tutti gli atti del procedimento civile.

⁵⁶ La dichiarazione di appartenenza prevista per i residenti in provincia di Bolzano si è evoluta, nel 1991, nella possibilità di manifestare la propria aggregazione al gruppo linguistico, fino a giungere, nel 2005, ad una modifica della disciplina del censimento. La dichiarazione è, oggi, volontaria, non viene più resa ogni dieci anni in occasione del censimento e può essere modificata dall'interessato in ogni momento. Recentemente in tema: L. BUSATTA, *Diritti e tutela delle minoranze*, in S. BARONCELLI (a cura di), *Profili costituzionali del Trentino Alto Adige/Südtirol. Lezioni e materiali*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 110.

⁵⁷ L. BUSATTA, Lingua e processo: il difficile connubio tra l'estensione di un precedente e il diritto nazionale, in Dir. pubbl. comp. eur., 3, 2014, p. 1246.

⁵⁸ Corte giust. CE, 24 novembre 1998, causa C-274/96 *Horst Otto Bickel e Ulrich Franz*, in *Racc.*, 1998, I-7637. La Corte di giustizia si era già pronunciata in relazione ad una fattispecie per alcuni aspetti analoga relativa ad un lavoratore lussemburghese residente in un comune belga di lingua tedesca: sent. 11 luglio 1985, causa C- 137/85, *Pubblico Ministero c. Heinrich Maria Mutsch*, in *Racc*. 1985, I- 2681. Sulla quale: B. DE WITTE, *Il caso Mutsch: libera circolazione dei lavoratori e uso delle lingue*, in *Foro it.*, 1987, IV, 8.

⁵⁹ Tra i tanti commenti: A. GATTINI, La non discriminazione di cittadini nell'uso della lingua nel processo penale: il caso Bickel, in Riv. dir. inter., 1, 1999, p. 106; E. PALICI DI SUNI PRAT, L'uso della lingua materna tra tutela delle minoranze e parità di trattamento nel diritto comunitario, in Dir. pubbl. comp. eur., 1, 1999, p. 171.

Per quanto riferito ad un procedimento penale non si era generalmente dubitato della applicabilità del principio anche a quello civile, stante l'identità del diritto all'uso della lingua tedesca *«nei rapporti cogli uffici giudiziari»* (art. 100 Statuto autonomia).

La sentenza della Cassazione ripropone la prospettiva tradizionale, che sembrava superata, tutta incentrata sulla conservazione del patrimonio culturale della minoranza alloglotta e, come tale, non estendibile a soggetti che pacificamente non ne fanno parte come i non cittadini.

5. La tutela delle minoranze nazionali nella prospettiva europea

La prospettiva nazionale, in ultimo espressa dalla citata pronuncia della Suprema Corte del 2012 è stata, più recentemente, contraddetta e superata dal giudice europeo, con sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE il 27 marzo 2014, nella causa *Rüffer c. Pokorná* (C- 322/13), a seguito di domanda pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano.

Quest'ultimo si era trovato di fronte alla domanda di risarcimento danni proposta dalla signora Grauel Rüffer, cittadina tedesca residente in Germania, a seguito della ferita riporta in un incidente sciistico su una pista altoatesina, a suo avviso provocato dalla signora Pokorná, cittadina ceca residente nella Repubblica ceca. L'atto di citazione era stato redatto in lingua tedesca e la convenuta, che ne aveva ricevuto una traduzione in ceco, aveva presentato la propria comparsa di risposta in lingua tedesca, non sollevando alcuna eccezione quanto alla scelta della lingua processuale operata da controparte. Durante la prima udienza, il giudice del rinvio, in considerazione dell'interpretazione offerta dalla Corte suprema di cassazione con la citata sentenza n. 20715/2012, sollevava la questione della scelta della lingua, tedesca o italiana, in cui occorreva proseguire il procedimento. Difatti, conformandosi a siffatta sentenza, avrebbe dovuto dichiarare nulli sia l'atto introduttivo del giudizio che l'atto processuale conseguente, dal momento che la convenuta, cittadina ceca, scegliendo il tedesco come lingua processuale non avrebbe potuto sanare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio derivante dall'uso di tale lingua. Il giudice riteneva, tuttavia, che l'interpretazione degli artt. 18 e 21 TFUE ostasse ad una simile applicazione delle disposizioni nazionali, per quanto autorevolmente sostenuta dal giudice di legittimità.

Il dubbio interpretativo è stato sciolto positivamente dal giudice europeo. Pertanto, anche in riferimento ai procedimenti civili la deroga all'uso della lingua italiana in giudizio, prevista per gli organi giudiziari dislocati nella Provincia di Bolzano a tutela della minoranza tedesca residente nel territorio, deve operare anche nei confronti dei cittadini dell'Unione europea. Questi possono, quindi, avvalersi del tedesco nei procedimenti giudiziari celebrati *in loco*, pur se non appartenenti al gruppo linguistico riconosciuto dell'Alto Adige. Altrimenti, «un cittadino di lingua tedesca di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, che circoli e soggiorni nella provincia di Bolzano, sarebbe svantaggiato rispetto ad un cittadino di lingua tedesca che risiede in tale provincia» (§ 22 della sentenza).

Il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, due principi fondamentali del diritto UE, portano il giudice europeo a confermare gli esiti della precedente sentenza *Bickel e Franz*, anche in riferimento ai procedimenti civili. La pronuncia più recente sembra fare, anche se non chiaramente⁶⁰, un ulteriore passo avanti, riconoscendo il diritto all'uso del tedesco quale lingua processuale non solo nei confronti dei cittadini europei di madrelingua tedesca, ma anche nei confronti di tutti i cittadini europei, che transitano o risiedono in Alto Adige e che parlano anche la lingua tedesca, pur non essendo madrelingua⁶¹.

La vicenda⁶² mostra la diversità di approccio al tema dell'uso delle lingue minoritarie nel processo da parte del giudice italiano ed europeo. Il primo lega il riconoscimento di tale diritto alla speciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale della minoranza linguistica a cui il richiedente, cittadino italiano, dichiara l'appartenenza; il secondo ritiene tale limitazione soggettiva al godimento del diritto non compatibile con i principi europei di libera circolazione e soggiorno e di parità di trattamento a prescindere dalle origini nazionali.

Se anche nel ragionamento del giudice europeo rimane ad ogni Stato membro la facoltà di introdurre specifici istituti promozionali per le comunità linguistiche presenti sul proprio territorio, la loro fruibilità non può essere limitata ai relativi cittadini. Anche i cittadini di altri Paesi UE devono essere ammessi ad usufruire di questa copertura garantistica e non solo allorquando la loro madrelingua coincida con quella tutelata, ma quando comunque intendano avvalersi di tale diritto.

La netta - e a questo punto consolidata - presa di posizione della Corte di giustizia ha indotto sia la Suprema Corte di Cassazione che il legislatore nazionale – seppur in termini non coincidenti - a prenderne atto e ad abdicare ad ogni tentativo di circoscrivere il godimento dei diritti linguistici processuali ai cittadini altoatesini di lingua tedesca.

La prima, con la recente sentenza Cass. civ., sez. trib., 5 giugno 2015, n. 11663, nell'escludere che le norme del d.p.r. n. 574/1988 possano trovare applicazione in riferimento ad una cittadina di nazionalità svizzera e, quindi, extracomunitaria, non ha mancato di precisare che alla stregua della decisione *Rüffer c. Pokorná*, «il diritto all'uso della madrelingua tedesca può essere riconosciuto, oltre che ai cittadini italiani di lingua tedesca residenti nella Provincia di Bolzano, ai soli cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea appartenenti allo stesso gruppo linguistico, tra i quali non rientrano i cittadini svizzeri». Il giudice di legittimità ha, in tal modo, accolto i principi espressi dalla giurisprudenza europea nella loro accezione minima, estendendo le garanzie linguistiche unicamente ai cittadini di altri Stati membri madrelingua tedesca e richiamandosi – a mo' di giustificazione - alla tradizionale finalità di «protezione della mino-

 $^{^{60}}$ Si veda, ad esempio, l'inciso precedente della sentenza che si riferisce al «cittadino di lingua tedesca di uno Stato membro».

⁶¹ L. Busatta, Lingua e processo: il difficile connubio tra l'estensione di un precedente e il diritto nazionale, cit., p. 1250.

⁶² Sulla quale si rinvia per approfondimenti al contributo di H.H. Hofmeister in questo volume.

ranza italiana di lingua tedesca» delle norme di attuazione.

Le potenzialità della sentenza *Rüffer c. Pokorná* sono state, invece, pienamente colte e sviluppate dal legislatore con il d.lgs., 4 novembre 2015, n. 186⁶³, di modifica delle norme di attuazione recate dal d.p.r. 574/1988. La novella ne ha esteso l'applicazione «a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede» (nuovo art. 1-bis) e sostituito ovunque le parole «i cittadini della Provincia di Bolzano» con «gli interessati» 64.

Il risultato finale è una estensione dei possibili beneficiari dei diritti linguistici riconosciuti alla minoranza linguistica tedesca, ben al di là della *ratio* che li sostiene, improntata prevalentemente alla tutela del patrimonio culturale e linguistico del gruppo alloglotto.

La possibile applicazione di siffatti diritti anche in favore di cittadini europei (o, secondo le più recenti novità legislative, di tutte le persone a prescindere dalla nazionalità) non pare, tuttavia, in grado di annullarne le finalità perseguite sul piano interno, ma semplicemente le reinterpreta alla luce del principio di uguaglianza formale, per rendere effettive la libertà di circolazione e soggiorno e la parità di trattamento a prescindere dalle origini nazionali⁶⁵. L'ampliamento dei destinatati della tutela impedisce così che la tutela delle minoranze linguistiche si traduca in una situazione di privilegio per le formazioni etnico-linguistiche protette da uno Stato e comprima la sfera dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea.

Parimenti, il più recente approccio non pare incidere negativamente sul livello di tutela previsto per la minoranza tedesca in termini di appesantimento del processo per quanto riguarda l'organizzazione e i tempi, nonché i costi supplementari⁶⁶. A tal fine determinante è la sussistenza delle necessarie condizioni organizzative in virtù delle quali i «giudici della provincia di Bolzano sono perfettamente in grado di svolgere procedimenti giurisdizionali in lingua italiana, in lingua tedesca o in entrambe le lingue» (§ 24 sent. C-322/13). Quanto ai paventati costi supplementari il giudice europeo non ha, inoltre, omesso di ribadire che «motivi di natura puramente economica non possono costituire ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una limitazione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato» (§ 25). Peraltro, in nessun caso lo svolgimento del processo in lingua tedesca per un cittadino europeo (o anche non europeo) implicherebbe costi aggiuntivi, dal momento che allo stesso dovrebbe comunque essere assicurata l'assistenza gratuita di un interprete a garanzia di un equo processo.

⁶³ Recante Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.

^{t64} Art. 3, co. 3; art. 8, co. 1; art. 24, co. 1; art. 28 co. 3; art. 32, co. 1 e 4.

⁶⁵ P. TORRETTA, I diritti delle minoranze linguistiche sono diritti di tutti, in www.confronticostituzionali.eu, 9 aprile 2014.

⁶⁶ Queste erano le principali argomentazioni difensive spiegate dal Governo italiano nel giudizio davanti alla CGUE.

6. Considerazioni conclusive

Le più recenti pronunce del giudice nazionale ed europeo sul diritto all'uso delle lingue minoritarie nei procedimenti giudiziari si muovono, come visto, lungo percorsi non coincidenti, e in alcuni casi opposti.

Sul versante nazionale, si assiste ad una valorizzazione della originaria *ratio* della tutela accordata alle minoranze linguistiche legata alla conservazione del patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico. In questa prospettiva può essere letto l'espresso riconoscimento del diritto del cittadino sardo (o, parimenti, dell'appartenente ad una delle minoranze linguistiche storiche), di essere interrogato o esaminato nella madrelingua e di veder redigere in tale lingua il relativo verbale, nonché di ricevere tradotti, a pena di nullità, gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla richiesta. Sostanzialmente identica la prospettiva che riconosce quali beneficiari dei diritti linguistici previsti dal d.p.r. 574/1988 i soli cittadini residenti in Provincia di Bolzano.

La finalità di protezione del patrimonio culturale della comunità alloglotta implica, secondo la giurisprudenza di legittimità, una rigida delimitazione soggettiva e territoria-le nell'applicazione delle misure di tutela. Di queste potranno beneficiare soltanto i cittadini italiani appartenenti ad una minoranza linguistica storica, limitatamente ai luoghi formalmente riconosciuti di insediamento dei gruppi minoritari.

Sul versante europeo, i principi fondamentali di non discriminazione e di libera circolazione dei cittadini incidono sulla tradizionale *ratio* delle normative nazionali poste a tutela dei gruppi minoritari ivi presenti, estendendone l'ambito di applicazione a tutti i cittadini europei che intendano avvalersene, limitatamente al contesto territoriale ove tali garanzie sono riconosciute. Il diritto all'uso processuale della propria lingua madre non è destinato più soltanto alla conservazione della identità collettiva minoritaria, ma diventa una componente della tutela giurisdizionale, consentendo al cittadino europeo di poter usufruire di una tutela sicuramente più incisiva rispetto a quella realizzata dalla mera assistenza di un interprete.

Siffatto snaturamento della *ratio* originaria determina una evoluzione del diritto all'uso processuale della propria lingua madre minoritaria: non più (o non solo) diritto collettivo - di cui il soggetto gode in quanto modo per tutelare la tradizione culturale dell'intero gruppo etnico a cui appartiene⁶⁷ -, ma diritto individuale, finalizzato a realizzare una tutela giurisdizionale più incisiva e non discriminatoria rispetto ai cittadini dello Stato e fruibile da qualunque cittadino europeo interessato.

Questa evoluzione pare giunta a completamento con le recenti modifiche apportate alle norme di attuazione dal d.lgs. 186/2015, che, superando le incertezze interpretative sollevate dalle pronunce del giudice europeo⁶⁸, hanno esteso il godimento dei diritti lin-

⁶⁸ Per l'opzione interpretativa più restrittiva si veda la richiamata sent. n. 11663 del 2015.

⁶⁷ La natura tipicamente collettiva di tale diritto è affermata da: D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., p. 132.

guistici ivi previsti a tutte le persone fisiche e giuridiche, «a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede», confermando, peraltro, una non isolata prassi giudiziaria⁶⁹. La possibilità di scegliere la lingua tedesca quale lingua processuale è, pertanto, oggi riconosciuta a qualsiasi interessato, anche cittadino straniero (residente o meno), negli stessi termini previsti per il cittadino italiano.

Si realizza in tal modo, ed entro i limiti territoriali previsti, una contaminazione tra le (diverse) finalità di protezione delle minoranze linguistiche e di garanzia ad un equo processo. L'accentuazione di questa interferenza - reiteratamente evidenziata dalla stessa Corte costituzionale⁷⁰ - non pare ridurre o comunque incidere negativamente sul livello di tutela accordato alle minoranze storiche: la prospettiva europea, per quanto non coincidente, converge con quella nazionale in merito al mantenimento delle misure di protezione, semplicemente correggendone, alla luce dei principi europei, lo status di "privilegio".

⁷⁰ Si veda par. 1.

⁶⁹ Si pensi all'utilizzazione della lingua tedesca nel processo minorile anche in riferimento a cittadini non comunitari segnalata da B. Baumgartner in questo volume.